

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 17/04/2020

FATTO

1. In data 5.7.2012 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, per un importo dovuto complessivo di € 29.520,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 246,00 ciascuna. Nell'agosto 2016, con effetto dal 1.9.2016, procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario riconosceva al ricorrente l'importo di € 1.183,84 a titolo di commissioni di gestione e bancarie non maturate.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni corrisposte e non godute per una somma di € 2.043,57, oltre alla restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente, pari ad € 142,00, nonché la refusione delle



spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso e quantificate in € 200,00.

3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha sostenuto che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria si riferiscono ad attività up-front e, pertanto, non sono retrocedibili pro quota, mentre le commissioni di gestione sono già state rimborsate in sede di conteggio estintivo, per un importo di € 1.183,84, calcolati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). Osserva inoltre come all'art. 3 delle Condizioni generali del contratto venga espressamente chiarito che "Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata", così che all'interno del menzionato piano di ammortamento, sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, questi ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi.

Quanto alle commissioni di intermediazione, esse sono state versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto; al riguardo parte resistente rammenta che il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 4, T.u.b.; l'incarico al mediatore da parte della ricorrente riporta chiaramente le caratteristiche delle attività che la società dovrà svolgere nell'interesse del potenziale cliente, contenendo, tra le altre, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (cfr. all. 5). Si ricordano due sentenze che hanno qualificato la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione come una ripetizione di indebito oggettivo, dovendo pertanto la richiesta di ripetizione essere formulata nei confronti dell'accipiens, ovvero nei confronti della società di intermediazione e dell'assicurazione. Ha infine prodotto, integrando le controdeduzioni, la documentazione attestante il versamento dei compensi pagati direttamente al mediatore.

Infine, con riferimento alla commissione di anticipata estinzione pari ad € 142,00 afferma che, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 48, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo.



4. Tanto premesso, parte resistente così conclude: in via principale chiede il rigetto del ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla convenuta (€ 1.183,84); in via subordinata, chiede, nel caso in cui fosse tenuta a versare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto già offerto e rifiutato dal cliente, pari ad € 687,53; in via ulteriormente subordinata, chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari ad € 1.183,84.

Riferisce comunque che, al fine di transigere la vicenda, già in sede di riscontro al reclamo, si è dichiarata disposta ad offrire la somma complessiva di € 687,53, sebbene parte ricorrente non ha accettato l'offerta, riformulata ad ogni buon conto ancora nelle controdeduzioni.

DIRITTO

5. Premesso che:

- ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi



recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;

- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analogha conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

6. premesso inoltre che:

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring,



sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;

- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

7. premesso inoltre che:

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;
- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.;

8. premesso altresì che:

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna



ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;

- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

9. sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ~ ai sensi dell'art. 125 sexies T.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

.*.

10. Venendo dunque al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti, quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato (v. in particolare Coll. Roma, dec. n. 4455 del 27.4.2017), ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi posti, e stando ai criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – che le commissioni di attivazione e di gestione



previste dal contratto qui esaminato hanno natura recurring, mentre gli oneri di intermediazione vengono considerati up-front, sicché la somma che parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsatole, è pari ad € 1.377,54, come risulta dalla seguente tabella.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,70%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,39%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (recurring)	€ 1.033,20	€ 619,92	€ 396,62			€ 619,92
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 2.372,21	€ 1.423,33	€ 910,63	€ 1.183,84	€ 1.183,84	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00	€ 134,36			€ 134,36
<input type="radio"/>	commissioni intermediazi (up front)	€ 1.623,60	€ 974,16	€ 623,26			€ 623,26
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.377,54	
interessi legali						si	

11. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.
12. Non merita accoglimento, invece, la domanda di restituzione della commissione di anticipata estinzione, essendo stata legittimamente applicata dall'intermediario resistente: da un lato, infatti, consta che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato era superiore a € 10.000,00, così che la somma addebitata appare conforme al limite dell'1% del capitale rimborsato anticipatamente (€ 14.342,13), secondo quanto previsto dall'art. 125-sexies del T.u.b.; dall'altro lato, a fronte di tali elementi, il ricorrente non ha allegato e dimostrato - come avrebbe avuto l'onere di fare, per sostenere l'illegittimità della commissione - "che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione" (Coll. Coord., dec. n. 5909/2020).
13. Neppure merita accoglimento, infine, la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, sia perché non contenuta nel reclamo che ha preceduto il ricorso, sia per quanto già sopra motivato in via più generale.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.377,54 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA